Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 29 giugno 1985 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In data di oggi il Presidente della Repubblica Sandro PERTINI si è dimesso dalla carica con il seguente

ATTO DI DIMISSIONI

Rassegno le dimissioni da Presidente della Repubblica, perchè il nuovo Presidente possa al più presto entrare nella pienezza dei suoi poteri.

Lascio il Quirinale con la sicura coscienza di aver fatto il mio dovere nell'esclusivo interesse del popolo italiano, che ho sempre immensamente amato.

Dal Palazzo del Quirinale, addì 29 giugno 1985

F.to SANDRO PERTINI

L'atto di dimissioni è stato ricevuto dal Segretario generale della Presidenza della Repubblica, che ha assistito alla sua sottoscrizione. Il Segretario generale ne ha dato comunicazione al Vice Presidente vicario del Senato, al Presidente della Camera dei deputati ed al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, in assenza del Presidente del Consiglio dei Ministri impegnato nella veste di Presidente del Consiglio Europeo.

Il Consiglio dei Ministri, udita una relazione del Vice Presidente del Consiglio, ha preso atto della situazione determinatasi con le dimissioni del Presidente della Repubblica Sandro PERTINI.

In conseguenza, il Presidente del Senato avv. prof. Francesco COSSIGA assume temporaneamente da oggi l'esercizio delle funzioni di Presidente della Repubblica e le eserciterà, in qualità di Presidente supplente, fino al giuramento previsto dall'articolo 91 della Costituzione.

(3621)

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

CONVOCAZIONE DEL PARLAMENTO

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono convocati, in nona seduta comune, mercoledì 3 luglio 1985, alle ore 17, con il seguente

Ordine del giorno:

Giuramento e messaggio del Presidente della Repubblica.

È conseguentemente annullata la precedente convocazione della seduta comune del Parlamento, fissata per martedì 9 luglio 1985.

Il Presidente della Camera dei deputati
IOTTI

(3622)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

Regione Umbria

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 152 DEL 29 GIUGNO 1985:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 34:

Banco di Napoli: Obbligazioni « Tasso variabile 1983/1988 - 16ª emissione » sorteggiate il 5 giugno 1985.

Banco di Napoli: Obbligazioni « Tasso variabile 1983/1988 - 12ª emissione » sorteggiate il 5 giugno 1985.

Banco di Napoli: Obbligazioni « Tasso variabile 1982/1987 - 10ª emissione » sorteggiate il 5 giugno 1985.

Comune di Genova, servizio degli interventi finanziari: Obbligazioni « Città di Genova 10% - Emissione 1976 » sorteggiate il 3 maggio 1985.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 10% - 1976/1991 - 35ª emissione » sorteggiate il 6 maggio 1985.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 9% - 1976/1986 - 34ª emissione » sorteggiate il 6 maggio 1985.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 10% - 1976/1991 - 33ª emissione » sorteggiate il 6 maggio 1985.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 9% - 1976/1986 - 32ª emissione » sorteggiate il 6 maggio 1985.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 8% - 1976/1986 - 31ª emissione » sorteggiate il 6 maggio 1985.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 9% - 1975/1990 - 27ª emissione Serie Aperta » sorteggiate il 6 maggio 1985.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 13% - 1979/1989 - 43ª emissione » sorteggiate il 6 maggio 1985.

Industrie chimiche Giardini, società per azioni, in Vigevano: Obbligazioni sorteggiate il 16 maggio 1985.

S.T.A.V. - Servizi trasporti automobilistici, società per azioni, in Vigevano: Obbligazioni sorteggiate l'8 maggio 1985.

S.I.L.PA.T. - Società internazionale lavorazione pannelli truciolari, società per azioni, in Zeme Lomellina: Obbligazioni sorteggiate il 22 maggio 1985 (delibera assembleare 29 aprile 1975).

S.I.L.PA.T. - Società internazionale lavorazione pannelli truciolari, società per azioni, in Zeme Lomellina: Obbligazioni sorteggiate il 22 maggio 1985 (delibera assembleare 7 maggio 1980).

I.V.C.E.S. - Impresa vigevanese costruzioni edili e stradali, società per azioni, in Vigevano: Obbligazioni sorteggiate il 27 maggio 1985.

I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale: Obbligazioni « IRI - Banco di Roma 13% - 1981/1987 » sorteggiate l'11 giugno 1985.

I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale: Obbligazioni « IRI - Credito italiano 13% - 1981/1987 » sorteggiate l'11 giugno 1985.

I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale: Obbligazioni « IRI - Banca commerciale italiana 13% - 1981/1987 » sorteggiate l'11 giugno 1985.

NELSA - Nando Evolvi lubrificanti società per azioni, in Como: Obbligazioni « 18% - 1980 » sorteggiate il 14 giugno 1985.

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 27 giugno 1985, n. **312.**

Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni dirette alla tutela dei territori costieri e contermini ai laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei corsi d'acqua, delle montagne, dei ghiacciai, dei circhi glaciali, dei parchi, delle riserve, dei boschi, delle foreste, delle aree assegnate alle università agrarie, delle zone gravate da usi civici, delle zone umide e dei vulcani;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Fino alla data di entrata in vigore delle norme e dei provvedimenti previsti dalla legge che disciplinerà la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1985, sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'articolo 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, i seguenti beni e luoghi:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative ripe per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1600 metri sul livello del mare;

e) i ghiacciai ed i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i boschi e le foreste;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani.

2. Le funzioni di vigilanza e tutela sull'osservanza del vincolo di cui al comma 1 sono esercitate anche dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali, che provvedono altresì al rilascio del parere di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Relativamente ai beni di cui alle lettere *f*) ed *i*) del comma 1 dette funzioni sono esercitate dal Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro per l'ecologia.

3. Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, il parere si intende reso favorevolmente qualora gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali non si siano pronunciati entro centoventi giorni dalla data di ricevimento del progetto.

4. Sono esclusi dall'obbligo di acquisire il parere preventivo degli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli urgenti.

5. Per gli interventi di manutenzione straordinaria sono previsti:

a) l'invio del progetto ai competenti organi del Ministero per i beni culturali e ambientali prima dell'inizio dei lavori;

b) la facoltà degli organi stessi di dettare prescrizioni a tutela degli immobili di interesse culturale.

6. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle *regioni a statuto speciale e delle province autonome di* Trento e Bolzano.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GULLOTTI, *Ministro per i beni culturali ed ambientali*

NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

CARTA, *Ministro della marina mercantile*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1985
Atti di Governo, registro n. 55, foglio n. 18

DECRETO-LEGGE 27 giugno 1985, n. **313.**

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di calamità naturali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che con vari provvedimenti legislativi in materia di calamità naturali sono state in passato adottate disposizioni, destinate ad avere effetto al 30 giugno 1985;

Considerato che sussistono tuttora le gravi esigenze che avevano dato luogo alla adozione delle disposizioni medesime;

Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di taluni termini, per consentire alle norme in vigore di produrre ulteriormente i loro effetti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per il coordinamento della protezione civile e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e della difesa;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, limitatamente ai compiti ed ai poteri conferiti al sindaco di Napoli ed al presidente della giunta regionale della Campania ai sensi dell'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è prorogato al 31 dicembre 1986. Alla medesima data sono prorogati i termini stabiliti nell'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, e successive modificazioni.

2. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, concernente l'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è prorogato al 31 dicembre 1986.

3. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, concernente il contributo in conto interessi per incentivare l'adeguamento antisismico degli edifici che ricadono nei territori delle zone colpite dai terremoti del 29 aprile e del 7 e 11 maggio 1984, è prorogato al 31 dicembre 1986.

4. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118, concernente la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e dei fondi rustici nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, è prorogato al 31 dicembre 1985.

5. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è prorogato al 31 dicembre 1985.

6. I nuclei familiari beneficiari delle provvidenze di cui al precedente comma 5 sono inclusi, con titolo di priorità assoluta, nella graduatoria relativa alla assegnazione degli alloggi costruiti ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

7. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 5, valutato in complessive lire 18 miliardi, si provvede con le disponibilità del fondo per la protezione civile che sono reintegrate dal Ministero del tesoro nell'esercizio 1986 con apposita norma da inserire nella legge di bilancio.

8. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 18, è prorogato al 31 dicembre 1986.

9. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 8, valutato in lire 323 milioni per l'anno 1985 ed in lire 646 milioni per l'anno 1986, si provvede con le disponibilità del fondo per la protezione civile di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547.

10. Il termine di cui all'articolo 72, primo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, è differito al 31 dicembre 1986.

11. Sono differiti al 31 dicembre 1985 i termini stabiliti nell'articolo 3, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, e nell'articolo 6, comma terzo, della legge 18 aprile 1984, n. 80.

12. E' differito al 30 settembre 1985 il termine di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per la presentazione, alla competente regione, della istanza di ammissione al contributo. L'istanza diviene inefficace qualora non sia integrata, entro il 31 dicembre 1985, dal progetto e da ogni altra documentazione.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZAMBERLETTI, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

DE VITO, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GORIA, *Ministro del tesoro*

SPADOLINI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1985
Atti di Governo, registro n. 55, foglio n. 19

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 3 giugno 1985.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino D.O.C. « Nebbiolo d'Alba ».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1970, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino « Nebbiolo d'Alba » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del valore minimo dell'acidità totale previsto dall'art. 6 del disciplinare di produzione di cui trattasi;

Visto l'art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione del suddetto vino dove si prevede la facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare il limite minimo dell'acidità totale;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle nuove esigenze tecniche riguardanti la produzione del vino in discorso, di accogliere la richiesta degli interessati;

Decreta:

Articolo unico

Il limite minimo dell'acidità totale del vino a denominazione di origine controllata « Nebbiolo d'Alba » previsto nella misura di 6 per mille dall'art. 6 del disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1970 è modificato nella misura di 5 per mille.

Roma, addì 3 giugno 1985

Il Ministro: PANDOLFI

(3552)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 28 giugno 1985.

Ulteriore proroga dell'entrata in vigore di alcune norme sulla disciplina dei trasporti eccezionali di cui al decreto interministeriale 23 gennaio 1984, al decreto interministeriale 14 dicembre 1984 e al decreto interministeriale 27 febbraio 1985.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto interministeriale 23 gennaio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 9 febbraio 1984, che detta norme sui trasporti eccezionali;

Visto il decreto interministeriale 14 dicembre 1984, modificativo ed integrativo del precedente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 351 del 22 dicembre 1984;

Visto il successivo decreto interministeriale 27 febbraio 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985, col quale sono state apportate ulteriori modificazioni ed integrazioni alle norme sulla disciplina dei trasporti eccezionali e prorogati alcuni termini d'applicazione del decreto interministeriale 23 gennaio 1984;

Considerato che si rende opportuno prorogare ulteriormente alcuni termini previsti dal decreto interministeriale 14 dicembre 1984;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto interministeriale 23 gennaio 1984, come modificato dai decreti interministeriali 14 dicembre 1984 e 27 febbraio 1985 concernenti i veicoli di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 8 dei citati decreti, hanno efficacia dal 1° ottobre 1985. Sino a tale data restano in vigore i decreti interministeriali 3 aprile 1982, 8 aprile 1982 e 27 maggio 1982.

Art. 2.

Il termine previsto dall'art. 17 del decreto interministeriale 14 dicembre 1984 è differito al 30 settembre 1985.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nel testo dell'art. 12 del decreto interministeriale 23 gennaio 1984, come modificato con i successivi decreti interministeriali 14 dicembre 1984 e 27 febbraio 1985, afferenti i dispositivi di segnalazione visiva di cui debbono essere dotati i veicoli e i trasporti eccezionali, si applicano entro il 31 ottobre 1985.

Entro lo stesso termine sono rilasciati — ai sensi dell'allegato tecnico al decreto del Ministro dei trasporti in data 30 gennaio 1985 — i certificati di approvazione ai dispositivi conformi alla normativa in vigore e per i quali gli accertamenti siano già iniziati alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Nel periodo che segue la lettera *d*) del secondo comma dell'art. 8 del decreto interministeriale 23 gennaio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni, e nel testo dell'art. 8 del decreto interministeriale 27 febbraio 1985, dopo le parole: « Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato », sono aggiunte le seguenti: « ovvero dell'Amministrazione concessionaria o di gestione negli altri casi ».

Roma, addì 28 giugno 1985

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

(3612)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 giugno 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Sair Coop a r.l., in Lucca, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze del verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della Sair Coop - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Lucca, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutele del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa Sair Coop - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Lucca, costituita per rogito notaio Barsanti Massimo di Lucca in data 7 ottobre 1977, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Giuseppe Lucarotti, con studio in Lucca, viale Carducci, 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(3551)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 7 marzo 1985, n. **314.**

Delega al prefetto della provincia di Pistoia ad esercitare le facoltà riservate dal codice civile all'autorità governativa per quanto concerne la fondazione « Marino Marini », in Pistoia.

N. 314. Decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene delegato al prefetto di Pistoia l'esercizio delle facoltà riservate dal codice civile all'autorità governativa sia per quanto concerne atti inerenti la personalità giuridica della fondazione « Marino Marini », in Pistoia, sia per quanto concerne l'accettazione di eredità, donazioni, rendite e legati.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1985
***Registro n. 18 Beni culturali**, foglio n.* 61

DECRETO 5 aprile 1985, n. **315.**

Autorizzazione alla fondazione « Giovanni e Carmela Scarpitti », in Roma, ad accettare una eredità.

N. 315. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1985, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, la fondazione « Giovanni e Carmela Scarpitti », in Roma, viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta dall'avv. Raffaello Scarpitti con testamento segreto pubblicato in data 1° febbraio 1982, n. 29260/8574 di repertorio, a rogito dott. Paolo Cappello, notaio in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1985
Registro n. 18 *Beni culturali, foglio n.* 62

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.I.S.C. - Fabbrica italiana sedie curvate, con sede e stabilimento in S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata al 25 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.P.A. - Industria mobili prefabbricati affini, con sede e stabilimenti in Napoli, è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.M. - Imballaggi metallici meridionali ora Superbox meridionale S.p.a., con sede in Napoli e stabilimento in Giugliano (Napoli), è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Molino pastificio F.lli Improta, con stabilimento in S. Antimo (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 aprile 1984 al 5 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Plastlight, con sede sociale in Napoli e stabilimento in Piazzolla di Nola (Napoli), è prolungata al 15 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ceramica Aita di Ponticelli Salvatore & C., con stabilimento in Arzano (Napoli), è prolungata al 16 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sigma, con sede legale ed ufficio amministrativo in Napoli e stabilimento in Casandrino (Napoli), è prolungata al 29 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano, sospesi dall'8 novembre 1982, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 22 giugno 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Napoli-Capodichino, sospesi dal 1° novembre 1982 od entro tre mesi dalla predetta data, per i lavori relativi alla ristrutturazione dell'aeroporto di Capodichino, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 2 maggio 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.P.L.A. - Società industriale prodotti laterizi e affini, con sede e stabilimento in Padule Scalo (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1984 al 1° dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Fratelli Zinno di G.nni, in Frattamaggiore (Napoli), è prolungata al 30 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Selleria tappezzeria partenope di Carmine Nuzzo, con sede e stabilimento in Pomigliano d'Arco (Napoli), è prolungata al 14 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta P.C.M.S. di Trudo Pina, in Cellole (Caserta), è prolungata al 9 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Modinform, con sede e stabilimento in Marcianise (Lecce), gruppo Olivetti, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 novembre 1984 al 19 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Omega, stabilimento di Napoli, è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.B.M. - Società esercizi bacini meridionali, ora S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, sede di Trieste e stabilimento di Napoli, è prolungata al 14 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Plastofer, con sede e stabilimento in Cardito (Napoli), è prolungata al 4 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Macon, con sede e stabilimento in Marcianise (Caserta), gruppo Olivetti, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 novembre 1984 al 19 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Antonio D'Anna & C., con sede e stabilimento in Mugnano di Napoli (Napoli), è prolungata al 16 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria cavese, in Salerno, è prolungata al 31 dicembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Edic di Sannaccone & C., con stabilimento in Mercogliano (Avellino), è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carlton, in Casalnuovo (Napoli), è prolungata al 27 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.A.V.I. - Meccanica azionaria Viganò, con sede legale e stabilimento in S. Marco Evangelista (Caserta), è prolungata al 16 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Vimadex di Vittorio d'Errico, con sede e stabilimento in Cardito (Napoli), è prolungata al 25 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. dell'Acqua minerale Ferrarelle, con sede in Roma e stabilimento in Riardo (Caserta), è prolungata al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atel - Applicazioni tecniche elastomeri, in Arzano (Napoli), è prolungata al 30 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposto dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filatura cavese, in Cava dei Tirreni (Salerno).

Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Beton Press - Strutture prefabbricate, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento in Marcianise (Caserta), è prolungata al 9 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Icobox, con sede legale in Avellino e stabilimento in Battipaglia (Salerno), è prolungata al 18 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposto dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Guida Vincenzo, industria mobili, con stabilimento in Angri (Salerno).

Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Diligentia, sede e stabilimento di Montecorvino Pugliano (Salerno), è prolungata al 6 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olivetti controllo numerico, sede e stabilimento di Marcianese (Caserta), è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.S. - Officine meccaniche sud, con stabilimento in Qualiano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 gennaio 1984 al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobilificio Sarcano, con sede in Portici e stabilimento in Poggiomarino (Napoli), è prolungata al 4 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture ceramiche dei Visconti di Capodimonte, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industrie Italtubi, con sede e stabilimento in Torre Annunziata (Napoli), è prolungata all'11 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.M. - Imballaggi metallici meridionali, ora Superbox meridionale S.p.a., con sede in Napoli e stabilimento in Giugliano (Napoli), è prolungata al 5 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Molino pastificio F.lli Improta, con stabilimento in S. Antimo (Napoli), è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Plastlight, con sede sociale in Napoli e stabilimento in Piazzolla di Nola (Napoli), è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SI.G.M.A., con sede legale e ufficio amministrativo in Napoli e stabilimento in Casandrino (Napoli), è prolungata al 29 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Napoli-Capodichino, sospesi dal 1° novembre 1982 od entro tre mesi dalla predetta data, per i lavori relativi alla ristrutturazione dell'aeroporto di Capodichino, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 2 maggio 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della ditta Voxson S.p.a. di Roma, è prolungata al 7 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Goodyear italiana S.p.a., con sede legale e stabilimento in Cisterna di Latina e sede amministrativa in Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 novembre 1984 al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Club Roman Fashion S.p.a., con sede in Pomezia (Roma) e stabilimenti in Pomezia (Roma) e Grumo Nevano (Napoli), è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sicma sud S.p.a., con sede legale e stabilimento in Latina Scalo, è prolungata al 17 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sip-Afe S.r.l. di Latina, è prolungata al 30 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pomer - Pezzamificio ovattificio meridionale di Anzio (Roma), è prolungata al 30 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla I.R.M.E. S.p.a. - Industria radio meccaniche elettriche di Roma, è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.L.G. - Industria laterizi Giulioli S.p.a., con sede e stabilimento in Orte (Viterbo), è prolungata al 19 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta La Tipografica S.n.c., con sede legale e stabilimento in Frosinone, è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Teleprint sud S.r.l., con sede e stabilimento in Roma, è prolungata al 15 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 ed articoli 35 e 37 della legge n. 416/81.

L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e l'Istituto nazionale della previdenza sociale sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Italcaps S.p.a., con sede e stabilimento in Aprilia (Latina), è prolungata al 24 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ansafone elettronica S.p.a., con sede e stabilimento in Pomezia (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1983 al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cerada sud S.r.l., con sede legale e stabilimento in Nettuno (Roma), è prolungata al 13 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Thermocalor S.r.l., con sede e stabilimento in Aprilia (Latina), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 luglio 1983 al 16 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Irpad sud S.r.l., con sede e stabilimento in Pomezia (Roma), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sorain Cecchini S.p.a., con sede e stabilimento in Pomezia (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1984 al 1° dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società cooperativa Neotecnica a r.l., con sede legale e stabilimento in Pomezia (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 marzo 1983 al 4 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sviluppo attività industriali Satin di Pomezia (Roma), è prolungata al 31 dicembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Snia BPD S.p.a. (ex Snia Viscosa), con sede legale in Milano e stabilimento in Colleferro (Roma), è prolungata al 2 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Staderini S.p.a., con sede legale e stabilimento in Pomezia (Roma), è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Smalteria viterbese di Vitorchiano (Viterbo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1984 al 30 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla F.lli Plocco O.S.I.M. S.n.c., con sede e stabilimento in Frosinone, è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Annunziata S.p.a., con sede e stabilimento in Ceccano (Frosinone), è prolungata al 13 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta G.I.P. S.r.l., con sede in Roma e stabilimento in Paliano (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 gennaio 1984 al 21 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.G.M.A., con sede legale e ufficio amministrativo in Napoli e stabilimento in Casandrino (Napoli), è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Napoli-Capodichino, sospesi dal 1° novembre 1982 od entro tre mesi dalla predetta data, per i lavori relativi alla ristrutturazione dell'aeroporto di Capodichino, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 2 maggio 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Annunziata S.p.a., con sede e stabilimento in Ceccano (Frosinone), è prolungata al 19 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla G.I.P. S.r.l., con sede in Roma e stabilimento in Paliano (Frosinone), è prolungata al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla G.I.P. S.r.l., con sede in Roma e stabilimento in Paliano (Frosinone), è prolungata al 20 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3434)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Lagonegro

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze n. 71208 è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno sito in comune di Lagonegro di mq 60 riportato al catasto del comune di Lagonegro (Potenza) al foglio n. 58, particella 188.

(3542)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 16 maggio 1985 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale 9 novembre 1972 all'impresa Sipcam S.p.a., con sede in Milano, via G. Galeazzo, 3, del presidio sanitario denominato Granitil già registrato al n. 1069.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1985 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 1° dicembre 1971 all'impresa Sipcam S.p.a., con sede in Milano, del presidio sanitario denominato Diclesil già registrato al n. 0324.

(3502)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Ceribelli Giovanni, in Covo

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 54.335.200 dovuto dalla ditta Ceribelli Giovanni, con sede in Covo, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Bergamo è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(3524)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Villorba, Bogliasco e Vazzola

Con decreto 20 aprile 1985, n. 437, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno segnato nel catasto del comune di Villorba (Treviso) al foglio n. 9, mappale 503, di mq 131 ed indicato nella planimetria rilasciata il 5 novembre 1984 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 20 aprile 1985, n. 536, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex greto del torrente Burchi, segnato nel catasto del comune di Bogliasco (Genova) al foglio n. 6, mappale 335, di mq 223 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 4 novembre 1983, in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Genova, con allegato tipo di frazionamento 12 luglio 1984 dello stesso ufficio tecnico erariale, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 22 aprile 1985, n. 533, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno segnato nel catasto del comune di Vazzola (Treviso) al foglio n. 17, mappale 837, di mq 163 ed indicato nella planimetria rilasciata il 5 novembre 1984 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del citato decreto.

(3501)

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 sono stati modificati gli articoli 4, 11, 17 e 27 dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, in Torino.

(3555)

MINISTERO DEL TESORO

N. 121

Corso dei cambi del 24 giugno 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1960,50	1960,50	1960,60	1960,50	1960,50	1960,60	1960,50	1960,50	1960,50	1960,50
Marco germanico .	638 —	638 —	638 —	638 —	638 —	638 —	638 —	638 —	638 —	638 —
Franco francese	209,25	209,25	209,30	209,25	209,25	209,27	209,30	209,25	209,25	209,25
Fiorino olandese .	565,90	565,90	566,25	565,90	565,75	565,27	565,85	565,90	565,90	565,90
Franco belga .	31,659	31,659	31,68	31,659	31,50	31,65	31,65	31,659	31,659	31,66
Lira sterlina .	2520,60	2520,60	2522 —	2520,60	2521,25	2521,25	2521,90	2520,60	2520,60	2520,60
Lira irlandese . .	1998,30	1998,30	2000 —	1998,30	1998,50	1998,40	1998,50	1998,30	1998,30	—
Corona danese . .	177,71	177,71	177,90	177,71	177,50	177,62	177,74	177,71	177,71	177,70
Dracma .	14,377	14,377	14,38	14,377	—	—	14,375	14,377	14,377	—
E.C.U.	1433,25	1433,25	1434 —	1433,25	1433,17	1433,17	1433,09	1433,25	1433,25	1433,25
Dollaro canadese .	1435,80	1435,80	1436 —	1435,80	1435,75	1435,65	1435,70	1435,80	1435,80	1435,80
Yen giapponese	7,8870	7,8870	7,88	7,8870	7,885	7,88	7,8860	7,8870	7,8870	7,88
Franco svizzero	763,25	763,25	763,50	763,25	763 —	763,17	763,10	763,25	763,25	763,25
Scellino austriaco	90,753	90,753	90,81	90,753	90,75	90,75	90,75	90,753	90,753	90 —
Corona norvegese	222,12	222,12	221,10	222,12	222 —	222,18	222,25	222,12	222,12	221,12
Corona svedese .	221,62	221,62	221,40	221,62	221,50	221,61	221,60	221,62	221,62	220,36
FIM	307,48	307,48	307,75	307,48	307,50	307,44	307,40	307,48	307,48	—
Escudo portoghese .	11,13	11,13	11,20	11,13	11,15	11,17	11,21	11,13	11,13	10,93
Peseta spagnola	11,154	11,154	11,18	11,154	11,50	11,15	11,153	11,154	11,154	10,90

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 giugno 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1960,500
Marco germanico . .	638 —
Franco francese . .	209,275
Fiorino olandese .	565,875
Franco belga	31,654
Lira sterlina	2521,250
Lira irlandese	1998,400
Corona danese	177,725
Dracma	14,376
E.C.U.	1433,170
Dollaro canadese	1435,750
Yen giapponese	7,886
Franco svizzero	763,175
Scellino austriaco .	90,751
Corona norvegese . .	222,185
Corona svedese . .	221,610
FIM	307,440
Escudo portoghese . .	11,170
Peseta spagnola . . .	11,153

Media dei titoli del 24 giugno 1985

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	59,350
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	99,100
» 6 % » » 1971-86	94,500
» 6 % » » 1972-87	93,100
» 9 % » » 1975-90	92,650
» 9 % » » 1976-91	92,200
» 10 % » » 1977-92	94,550
» 12 % (Beni Esteri 1980)	98,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,950
» » » 1-4-1981/86 16 %	101,250
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	91,350
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	103,400
» » » » EFIM 1- 8-1988	106,450
» » » » 1- 1-1982/86	101 —
» » » » 1- 3-1982/86	101,500
» » » » 1- 5-1982/86	101,350
» » » » 1- 6-1982/86	101,550
» » » » 1- 7-1982/86	101,700
» » » » 1- 8-1982/86	101,750
» » » » 1- 9-1982/86	101,400
» » » » 1-10-1982/86	101,625
» » » » 1-11-1982/86	101,575
» » » » 1-12-1982/86	101,425
» » » » 1- 7-1983/86	100,750
» » » » 1- 8-1983/86	100,500
» » » » 1- 9-1983/86	100,400
» » » » 1-10-1983/86	100,525
» » » » 1- 1-1983/87	102,525
» » » » 1- 2-1983/87	102,200
» » » » 1- 3-1983/87	101,825
» » » » 1- 4-1983/87	101,650
» » » » 1- 5-1983/87	102,025
» » » » 1- 6-1983/87	102,100

Titolo	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind 1-11-1983/87	100,200
» » » » 1-12-1983/87	101,500
» » » » 1- 7-1983/88	103,550
» » » » 1- 8-1983/88	102,750
» » » » 1- 9-1983/88	102,625
» » » » 1-10-1983/88	102,500
» » » » 1-11-1983/88	103,750
» » » » 1- 1-1984/88	101 —
» » » » 1- 2-1984/88	100,925
» » » » 1- 3-1984/88	100,025
» » » » 1- 4-1984/88	100,500
» » » » 1- 5-1984/88	99,900
» » » » 1- 6-1984/88	100,750
» » » » 1-12-1983/90	104 —
» » » » 1- 1-1984/91	103,500
» » » » 1- 2-1984/91	104 —
» » » » 1- 3-1984/91	102,075
» » » » 1- 4-1984/91	101,850
» » » » 1- 5-1984/91	101,900
» » » » 1- 6-1984/91	102,175
» » » » 1- 7-1984/91	101,650
» » » » 1- 8-1984/91	101,500
» » » » 1- 9-1984/91	101,100
» » » » 1-10-1984/91	100,825
» » » » 1-11-1984/91	100,750
» » » » 1-12-1984/91	100,325
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 7-1985	99,875
» » » 17 % 1-10-1985	100,650
» » » 16 % 1- 1-1986	100,950
» » » 14 % 1- 4-1986	100,050
» » » 13,50 % 1- 7-1986	99,925
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,400
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,875
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	109,750
» » » » 22-11-1982/89 13 %	106,500
» » » » 1983/90 11,50 %	102,350
» » » » 1984/91 11,25 %	101,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1985

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1985 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1984		64.883.249.972		
Gestione di bilancio	Entrate finali	51.242.279.643.243		— 40.565.026.263.440
	Spese finali		91.807.305.906.683	
	Rimborso di prestiti		18.374.225.699.586	
	Accensione di prestiti	49.175.543.421.281		
	TOTALE	100.417.823.064.524	110.181.531.606.269	— 9.763.708.541.745
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	600.317.944.627.008	572.118.960.441.752	+ 28.198.984.185.256
	Crediti di tesoreria	248.566.565.475.269	266.995.014.189.730	— 18.428.448.714.461
	TOTALE	848.884.510.102.277	839.113.974.631.482	+ 9.770.535.470.795
	TOTALE COMPLESSIVO	949.367.216.416.773	949.295.506.237.751	
Fondo di cassa al 30 aprile 1985			71.710.179.022	+ 6.826.929.050
	TOTALE A PAREGGIO	949.367.216.416.773	949.367.216.416.773	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1984	Al 30 aprile 1985	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	64.883.249.972	71.710.179.022	+ 6.826.929.050
Crediti di tesoreria	156.543.907.779.467	174.972.356.493.928	+ 18.428.448.714.461
TOTALE	156.608.791.029.439	175.044.066.672.950	+ 18.435.275.643.511
Debiti di tesoreria	365.719.923.632.588	393.918.907.817.844	— 28.198.984.185.256
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 209.111.132.603.149	— 218.874.841.144.894	— 9.763.708.541.745

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 aprile 1985: 1.040 milioni di lire.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale: SARCINELLI

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	41.344.696.902.352 *				
TITOLO II — Entrate extra-tributarie	9.611.385.356.550 *				
ENTRATE CORRENTI . . .	50.956.082.258.902 *	TITOLO I — Spese correnti . .	76.874.146.038.126	Risparmio pubblico	— 25.918.063.779.224 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	286.197.384.341 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	14.933.159.868.557		
ENTRATE FINALI . . .	51.242.279.643.243	SPESE FINALI . . .	91.807.305.906.683	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 40.565.026.263.440
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	18.374.225.699.586		
ENTRATE FINALI . . .	51.242.279.643.243	SPESE COMPLESSIVE . . .	110.181.531.606.269	Ricorso al mercato	— 58.939.251.963.026
TITOLO IV — Accensione di prestiti	49.175.543.421.281				
ENTRATE COMPLESSIVE . . .	100.417.823.064.524	SPESE COMPLESSIVE . . .	110.181.531.606.269	Saldo di esecuzione del bilancio	— 9.763.708.541.745

(*) Dato provvisorio.

(3579)

BANCA

Situazione al

ATTIVO

Voce				
ORO				
I — In cassa . . L.			2.646.140.889.878	
II — In deposito all'estero . »			26.165.765.282.568	28.811.906.172.446
CREDITI IN ORO (FECoM) . L.				10.666.551.769.706
CASSA . . »				1.778.284.676.338
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I — Risconto di portafoglio:				
— ordinario . L.		449.216.833.279		
— ammass. »		1.862.656.257.953	2.311.873.091.232	
II — Anticipazioni:				
— in conto corrente . . . L.		1.510.795.117.960		
— a scadenza fissa . . »		2.562.824.808.500		
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . »		—	4.073.619.926.460	
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.			—	6.385.493.017.692
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . L.				—
ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I — ECU . L.			12.899.650.651.812	
II — Altre attività:				
— biglietti e divise . . . L.		662.199.237		
— corrispondenti in conto corrente »		533.868.307.557		
— depositi vincolati . . . . »		1.135.321.550.626		
— diverse »		135.452.385.595	1.805.304.443.015	14.704.955.094.827
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) . L.				2.233.098.645.719
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . L.			18.796.093.884.270	
II — Conti speciali . »			3.552.699.058.410	22.348.792.942.680
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO . L.				—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) . »				47.781.321.000.769
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . . . »				775.157.543.835
TITOLI DI PROPRIETA'				
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
— in libera disponibilità . . L.		42.097.770.627.877		
— per investimento delle riserve statutarie . . . »		561.656.002.665		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . »		1.105.373.528.315	43.764.800.158.857	
II — Titoli di società ed enti:				
— per investimento delle riserve statutarie . . . . L.		59.216.786.133		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . »		701.869.674.911	761.086.461.044	
III — Azioni e partecipazioni:				
— di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	1.898.341.942			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . . »	95.904.562.120	97.802.904.062		
— di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	4.925.912.166			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . . »	6.835.073.697	11.760.985.863		
— di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	73.974.923.976			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . . »	123.933.547.534	197.908.471.510	307.472.361.435	44.833.358.981.336
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . . L.				500.000.000.000
IMMOBILI				
I — Ad uso degli uffici . . . . . . L.			1.472.892.490.933	
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »			183.447.675.481	1.656.340.166.414
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . . L.				21.791.529.902
MOBILI E IMPIANTI				
I — Mobili . . . . L.			48.224.575.173	
II — Impianti . . . . »			118.617.835.311	
III — Monete e collezioni . . . . »			307.195.088	167.149.605.572
PARTITE VARIE				
I — Biglietti banca in fabbricazione . . . . L.			—	
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
— completati . . . . L.		43.921.927.836		
— in allestimento . . . . »		5.245.875.767	49.167.803.603	
III — Debitori diversi . . . . L.			266.034.942.708	
IV — Altre . . . . . »			905.734.679.919	1.220.937.426.230
RATEI . . . . L.				295.923.169.897
RISCONTI . . . . »				—
SPESE DELL'ESERCIZIO . . . . »				740.478.312.245
CONTI D'ORDINE L.				184.921.540.055.608
I — Titoli ed altri valori:				
— a garanzia . . . . L.		6.826.986.396.979		
— altri . . . . »		499.736.493.114.012	506.563.479.510.991	
II — Depositari di titoli e valori:				
— interni . . . . L.		9.150.000.000		
— esteri . . . . »		761.427.290.271	770.577.290.271	
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . . L.			1.012.489.353.525	
IV — Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine) . . . . »			—	
V — Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine) . . . . »			3.250.000.000.000	
VI — Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
— interni . . . . L.		—	—	
— esteri . . . . »		1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VII — Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine) . . . . L.			1.744.500.000.000	
VIII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali . . . . »			200.107.539.149	515.285.653.693.936
TOTALE . . . L.				700.207.193.749.544

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

(3580)

Il Governatore: CIAMPI

D'ITALIA

30 aprile 1985

PASSIVO

Voce		Parziale	Totale
CIRCOLAZIONE . . . L.			39.528.405.052.000
VAGLIA CAMBIARI . . . »			251.540.251.669
ALTRI DEBITI A VISTA			
I — Ordini di trasferimento . . . L.		—	
II — Altri . . . »		2.686.317.665	2.686.317.665
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI . . . L.			326.598.125.955
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO . . . »			—
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA . . . »			21.380.262.058
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE			
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . L.		72.338.408.864.001	
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita . . . »		18.823.011	
III — Conti vincolati investimenti all'estero . . . »		35.524.778.669	
IV — Società costituende . . . »		76.094.619.774	
V — Per debordo del massimale sugli impieghi . . . »		—	
VI — Altri . . . »		56.303.563.120	72.506.350.648.575
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C. . . . L.			8.722.499.995
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C. . . . »			3.543.976.558.415
PASSIVITA' VERSO L'ESTERO			
I — Depositi in valuta estera . . . L.		1.235.529.325	
II — Conti dell'estero in lire . . . »		81.598.604.584	82.834.133.909
DEBITI IN ECU (FECoM) . . . L.			12.899.650.415.425
UFFICIO ITALIANO CAMBI			
— Conto corrente ordinario (saldo creditore) . . . L.			—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore) . . . »			—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . »			443.638.149.003
ACCANTONAMENTI DIVERSI			
I — Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro . . . L.		35.716.464.829.484	
II — Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana . . . »		1.200.795.276.401	
III — Fondo svalutazione portafoglio . . . »		234.919.178.078	
IV — Fondo oscillazione cambi . . . »		1.500.000.000.000	
V — Fondo oscillazione titoli . . . »		2.726.577.160.914	
VI — Fondo copertura perdite eventuali . . . »		2.403.185.000.000	
VII — Fondi assicurazione danni . . . »		592.691.685.925	
VIII — Fondo ricostruzione immobili . . . »		1.352.616.938.307	
IX — Fondo rinnovamento impianti . . . »		296.250.000.000	
X — Fondi imposte . . . »		1.530.994.494.241	
XI — Fondi a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale . . . »		2.471.620.000.000	
XII — Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati . . . »		449.869.563	
XIII — Fondi per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto . . . »		78.167.821	50.026.642.600.734
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI . . . L.			300.032.142.080
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI . . . »			46.767.680.202
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI . . . »			100.200.692.152
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI . . . »			20.931.441.367
PARTITE VARIE			
I — Creditori diversi . . . L.		6.460.393.892	
II — Altre . . . »		1.345.111.739.406	1.351.572.133.298
RATEI . . . L.			108.327.907.205
RISCONTI . . . »			—
CAPITALE SOCIALE . . . »			300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO . . . »			375.554.592.932
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO . . . »			403.670.860.915
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGGE 19-3-1983, N. 72 . . . »			1.304.000.000.000
UTILE NETTO DA RIPARTIRE . . . »			395.279.633.777
RENDITE DELL'ESERCIZIO . . . »			872.477.956.277
L.			184.921.540.055.608
CONTI D'ORDINE			
I — Depositanti di titoli e altri valori . . . L.		506.563.479.510.991	
II — Titoli e valori presso terzi . . . »		770.577.290.271	
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto . . . »		1.012.489.353.525	
IV — Titoli da consegnare (n/s vendite a termine) . . . »		—	
V — Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine) . . . »		3.250.000.000.000	
VI — Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine) . . . »		1.744.500.000.000	
VII — Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):			
— interni . . . L.	—		
— esteri . . . »	1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VIII — Ammortamenti fiscali c/evidenza . . . L.		200.107.539.149	515.285.653.693.936
TOTALE . . . L.			700.207.193.749.544

Il ragioniere generale: GIANNOCCOLI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Siena

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ruolo in prova del personale dell'ex carriera direttiva dei tecnici laureati delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, settima qualifica funzionale, settimo livello retributivo, presso l'istituto policattedra di chirurgia toracica e cardiovascolare per la cattedra di fisiopatologia cardiovascolare della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena.

Titolo di studio richiesto è il diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di medicina e chirurgia o il diploma di laurea in scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine della presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Rettore dell'Università degli studi di Siena devono contenere le indicazioni del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena la esclusione dal concorso.

Le prove di esame avranno luogo presso il nuovo centro didattico degli istituti clinici, posto in Siena, strada delle Scotte, alle ore 9 del cinquantesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Siena.

(3527)

Concorso a posti di personale non docente presso la seconda Università di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di clinica neurologica posti 1.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della Seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali della Seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo (Roma).

Il diario delle prove scritte è così fissato:

prima prova scritta: ore 9 del sessantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente avviso;

seconda prova (prova pratica): ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova scritta.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della Seconda Università degli studi di Roma.

(3528)

Avviso di rettifica al bando di concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'Istituto universitario orientale di Napoli. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 124 del 28 maggio 1985).

Nel bando di concorso citato in epigrafe, a pag. 3804 della *Gazzetta Ufficiale*, per il dottorato di ricerca in archeologia (rapporti tra Oriente e Occidente), dov'è scritto: « Sedi universitarie consorziate », inserire l'Università degli studi di Torino.

(3547)

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per laureati in discipline economico-giuridiche per un corso di specializzazione in commercio estero in collaborazione con l'Istituto per la formazione operatori aziendali, di Reggio Emilia.

L'Istituto nazionale per il commercio estero, su incarico del Ministero del commercio con l'estero, bandisce un concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per un corso di specializzazione in commercio estero.

Il corso ha la durata di circa sei mesi con frequenza a tempo pieno e si terrà presso la sede dell'IFOA - Istituto per la formazione operatori aziendali, via Guittone d'Arezzo, 4 - 42100 Reggio Emilia, ed ha lo scopo di preparare quadri specializzati per le aziende esportatrici italiane.

Il corso comprende una prima fase didattica in aula e successivi stages in Italia e all'estero.

E' riservato a laureati in discipline economico-giuridiche, con buona conoscenza della lingua inglese, che non abbiano superato i 30 anni di età alla data della scadenza del presente bando.

Le domande di partecipazione dovranno essere dattiloscritte e redatte in carta libera con firma autenticata e dovranno essere spedite entro cinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* all'IFOA - Istituto per la formazione operatori aziendali, via Guittone d'Arezzo, 4 - 42100 Reggio Emilia.

Il bando di concorso ed ogni altra informazione possono essere richiesti presso la sede dell'ICE, via Liszt, 21 - 00144 Roma, tel. 5992582-400-583, presso le sedi periferiche dello stesso Istituto e presso l'IFOA, tel. 0522/292541.

(3571)

REGIONE PIEMONTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a sei posti di operatore professionale di seconda categoria (infermiere generico) presso l'unità sanitaria locale n. 53.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 5, a sei posti di operatore professionale di seconda categoria (infermiere generico).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Arona (Novara).

(3534)

R E G I O N I

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1985, n. 21.

Interventi per garantire l'accessibilità a mezzi di trasporto pubblico da parte dei disabili.

(*Pubblicata nel Supplemento ordinario n.* 2 *al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 20 *febbraio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

In attesa di provvedimenti legislativi statali atti a garantire i diritti costituzionali dei cittadini disabili ed in attuazione dei principi fissati dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, la regione Lazio promuove iniziative sperimentali per favorire la libera circolazione delle persone con grave difficoltà di deambulazione sui mezzi di trasporto pubblici e di uso pubblico.

Art. 2.

Programmi sperimentali pluriennali su scala provinciale per l'abbattimento delle barriere architettoniche nei mezzi pubblici di competenza dei comuni.

Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1 la giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi degli uffici delle amministrazioni provinciali, sentiti i comuni, formula programmi sperimentali pluriennali su scala provinciale volti a rendere accessibili alle persone interessate una quota parte degli automezzi in servizio e di quelli di nuova acquisizione di competenza dei comuni.

Il programma sperimentale concernente il comune di Roma sarà formulato dalla giunta regionale d'intesa con il comune medesimo.

Nei programmi di cui ai precedenti commi dovrà essere altresì prevista la possibilità di convenzionamenti dei comuni al fine di consentire la predisposizione e l'uso di taxi in favore delle persone di cui al precedente art. 1.

Detti programmi sperimentali comprenderanno prime norme per la disciplina della fruizione dei mezzi di trasporto da parte dei disabili.

I programmi sperimentali pluriennali di cui ai precedenti commi sono formulati sulla base delle disponibilità del bilancio regionale, con riferimento anche ai capitoli di spesa concernenti l'assegnazione ai comuni, a seguito del trasferimento delle funzioni in materia di assistenza pubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, interventi aggiuntivi per l'attuazione dell'assistenza scolastica, del diritto allo studio e dell'educazione permanente, oltre che al capitolo di spesa di cui al successivo art. 6, primo comma.

I programmi sperimentali sono approvati dalla giunta regionale sentite le competenti commissioni consiliari permanenti.

Art. 3.

Programma sperimentale per l'abbattimento delle barriere architettoniche nei mezzi pubblici di trasporto extraurbano

Per i fini di cui al precedente art. 1, le aziende per il trasporto pubblico extraurbano, a titolo sperimentale in considerazione delle difficoltà di ordine normativo-finanziario, provvederanno, nell'arco di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a rendere accessibili alle persone predette, non meno del 5 per cento degli automezzi di nuova acquisizione.

Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende medesime presenteranno alla giunta regionale un programma di acquisizione dei nuovi automezzi dal quale si evinca il numero di quelli che annualmente potranno essere attrezzati per le finalità di cui al precedente art. 1 ed il conseguente maggior costo annuo.

La giunta regionale, con proprio atto deliberativo, sentite le competenti commissioni consiliari permanenti, valuterà il programma e determinerà la misura annua del concorso regionale nella spesa, anche in relazione ai costi evidenziati.

Gli adempimenti regionali di cui al presente articolo saranno assunti concordemente dagli assessori regionali per gli enti locali e per i trasporti.

Art. 4.

Segnalazioni sonore per i cittadini non vedenti

Per facilitare ai cittadini non vedenti l'uso dei mezzi pubblici di trasporto è fatto obbligo alle aziende di trasporti urbani ed extraurbano di dotare i mezzi di nuovo acquisto di idoneo impianto microfonico per la segnalazione sonora delle fermate, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Definizione delle norme regolamentari

Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali ed i comuni interessati, propone al consiglio regionale l'approvazione di norme regolamentari che disciplinino le modalità e le condizioni per il migliore utilizzo degli automezzi nonché di ogni altro criterio regolamentare che si rendesse necessario.

Art. 6.

Finanziamento degli interventi sperimentali

Per il finanziamento degli interventi sperimentali di cui al precedente art. 2 è istituito nel bilancio regionale apposito capitolo di spesa denominato: « Interventi finanziari regionali per l'abbattimento delle barriere architettoniche nei mezzi pubblici di competenza dei comuni ».

Per il finanziamento degli interventi sperimentali di cui al precedente art. 3, è istituito nel bilancio regionale apposito capitolo di spesa denominato: « Interventi finanziari regionali per l'abbattimento delle barriere architettoniche nei mezzi pubblici di trasporto extraurbano ».

Con leggi di bilancio sarà determinato il concorso finanziario regionale annuale e poliennale per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

Art. 7.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 22 febbraio 1985

PANIZZI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 21 *febbraio* 1985.

(2702)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1985, n. **29.**

Prima variazione al bilancio preventivo regionale dello anno 1985.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 30 *aprile* 1985)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1985, n. **30.**

Modificazione ed integrazione della legge regionale 3 dicembre 1984, n. 46, concernente l'istituzione della consulta regionale per le questioni comunitarie.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 2 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il punto *d*) dell'art. 2 della legge regionale 3 dicembre 1984, n 46, viene così sostituito:

« *d*) tredici rappresentanti delle organizzazioni economiche, professionali e sociali maggiormente rappresentative, a livello nazionale e regionale, così suddivise:

due rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori industriali;

due rappresentanti delle organizzazioni di categoria degli artigiani;

tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;

due rappresentanti delle organizzazioni professionali del commercio e del turismo;

due rappresentanti delle organizzazioni del movimento cooperativo;

due rappresentanti delle associazioni degli emigranti umbri ».

Dopo il punto *f*) dello stesso art. 2 della legge regionale 3 dicembre 1984, n. 46, viene aggiunto il seguente punto:

« *g*) due rappresentanti delle province designati dall'U.P.I. ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 26 aprile 1985

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 25 *marzo* 1985 (*atto n.* 1465) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 24 *aprile* 1985.

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1985, n. **31.**

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, recante il nuovo ordinamento degli uffici regionali.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 2 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 33, primo comma, della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, i numeri 2) e 3) sono sostituiti come segue:

« 2) ufficio per l'istruzione e il diritto allo studio;

3) ufficio per i beni e i servizi bibliotecari, archivistici e per le attività dello spettacolo, dello sport e del tempo libero ».

Art. 2.

All'allegato *A* alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, sono apportate le modifiche e le integrazioni di cui all'allegato n. 1 alla presente legge.

Art. 3.

L'allegato n. 2 alla presente legge sostituisce l'allegato *B* alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, di identica denominazione.

In via transitoria fino all'espletamento delle procedure del concorso speciale per la copertura di posti vacanti della qualifica di istruttore direttivo, il contingente della qualifica di istruttore è pari a 390 unità.

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 58 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, è così sostituito: « (1) La giunta regionale, di intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio e su proposta del comitato di controllo e sue sezioni e dei consigli di amministrazione degli enti e istituti regionali dipendenti, ciascuno per i propri uffici, determina, nell'ambito dei contingenti di cui al precedente art. 57, il numero, le qualifiche funzionali e i profili professionali del personale costituenti:

a) la dotazione organica dei singoli uffici ed aree funzionali del consiglio regionale;

b) la dotazione organica dei singoli uffici ed area funzionale della presidenza della giunta regionale;

c) la dotazione organica dei singoli uffici e delle aree funzionali ed operative della giunta regionale;

d) la dotazione organica degli uffici del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;

e) la dotazione organica dei singoli enti dipendenti, istituti regionali e segreteria del difensore civico;

f) il contingente numerico complessivo del personale da assegnare agli enti locali e alle loro associazioni per l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate ».

L'unico comma dell'art. 85 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, è sostituito dal seguente: « (1) In sede di prima applicazione della presente legge, la giunta regionale provvede alla determinazione della dotazione organica da assegnare a ciascun ufficio ed area funzionale ed operativa, nonché alle altre articolazioni dell'organico regionale con i criteri e le modalità di cui all'art. 58 ».

Al primo comma dell'art. 86 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, la parola « consiliare » è soppressa.

Dopo il terzo comma del predetto art. 86 è aggiunto il seguente: « *3/bis)* I posti che si renderanno disponibili, a seguito dell'attribuzione ai dipendenti che in atto li ricoprono della qualifica superiore in applicazione della norma di cui al comma precedente, saranno portati in aumento delle quote percentuali determinate ai sensi del predetto art. 43 ».

Art. 5.

I concorsi speciali di cui al terzo comma dell'art. 86 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 e all'art. 43 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, sono indetti ed espletati entro il 31 dicembre 1985, fermo restando il possesso, alla data del 31 dicembre 1984, dei requisiti prescritti per l'ammissione.

Art. 6.

In sede di presentazione del bilancio pluriennale 1986-88, e comunque non oltre la scadenza del primo anno di applicazione della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, la giunta regionale comunica, al fine di proporre eventuali modifiche, al consiglio, oltre allo stato della struttura organizzativa degli uffici regionali, degli enti e degli istituti regionali e delle associazioni intercomunali e alla consistenza del personale in servizio, i risultati della verifica di cui all'art. 82, settimo comma, della predetta legge, in particolare per quanto attiene all'ordinamento e all'articolazione delle qualifiche dirigenziali.

Art. 7.

Alla maggiore spesa per l'attuazione della presente legge, valutata in lire 100 milioni per l'anno 1985, si fa fronte con quota della disponibilità esistente negli stanziamenti dei capitoli 280 e 281 del bilancio dell'esercizio in corso.

Alla maggiore spesa valutata in lire 500 milioni per l'anno 1986 si fa fronte con quota della disponibilità esistente nella previsione del bilancio pluriennale 1985/86, ai programmi di attività 1.06.1.01 e successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 26 aprile 1985

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 25 *marzo* 1985 (*atto n.* 1466) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 24 *aprile* 1985.

ALLEGATO N. 1

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALL'ALLEGATO « A » ALLA LEGGE REGIONALE N. 41/1984

Allegato A/2 - UFFICI DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

1. *Ufficio affari regionali della presidenza, informazioni e stampa.*

Il sesto alinea è sostituito con il seguente:

la promozione e il raccordo, per il tramite della struttura organizzativa con sede in Terni, delle attività svolte dal presidente e dalla giunta regionale nella provincia di Terni.

Allegato A/6 - AREA OPERATIVA: AGRICOLTURA E FORESTE

1. *Ufficio affari giuridico-amministrativi, direttive comunitarie e credito agrario.*

L'ultimo alinea, dalle parole « - gli adempimenti tecnico-amministrativi » alle parole « avversità atmosferiche », è sostituito con il seguente:

« — gli adempimenti tecnico-amministrativi, relativamente al comparto agricolo, connessi con l'applicazione delle disposizioni in materia di avversità atmosferiche e calamità naturali; ».

Nel terz'ultimo alinea, le parole « controlli sulla effettiva restituzione del credito » sono sostituite con le seguenti: « controlli sulla effettiva destinazione del credito ».

Dopo l'ultimo alinea sono aggiunti i seguenti:

« — gli adempimenti tecnico-amministrativi connessi con l'applicazione delle provvidenze per lo sviluppo e la razionalizzazione della meccanizzazione agricola; ».

« — gli adempimenti tecnico-amministrativi connessi con l'assistenza agli utenti di motori agricoli; ».

« — gli adempimenti tecnico-amministrativi connessi con gli interventi di credito agrario di esercizio per la conduzione delle aziende singole e associate, per la lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici da parte di cooperative per le anticipazioni ai soci conferenti e per la gestione di cooperative di servizi; ».

2. *Ufficio piani agricoli.*

L'ultimo alinea riguardante « gli adempimenti correlati con l'applicazione della normativa sui contratti agrari » è soppresso.

3. *Ufficio miglioramenti fondiari.*

Dopo l'ultimo alinea, sono aggiunti i seguenti:

« — gli adempimenti correlati con l'applicazione della normativa sui contratti agrari, la certificazione professionale e le agevolazioni tributarie in agricoltura; »

« — gli adempimenti connessi con la formazione e l'ampliamento della proprietà contadina, le terre incolte e il riordino fondiario; ».

4. *Ufficio produzioni agricole e interventi di mercato.*

E' soppresso il quart'ultimo alinea (« - l'analisi della gestione aziendale ... per la rete di informazione contabile »).

Il quinto alinea, dalle parole: « — la vigilanza sull'andamento fitosanitario ... » alle parole « all'esportazione, all'importazione e al transito », è sostituito dal seguente: « — gli adempimenti tecnico-amministrativi connessi con l'espletamento delle funzioni regionali di cui all'art. 1, quarto comma, della legge regionale 1° marzo 1984, n. 12; ».

Allegato A/7 - AREA OPERATIVA: ECONOMIA E LAVORO

3. *Ufficio formazione professionale e mercato del lavoro.*

Dopo il decimo alinea (« — la proposizione al SIRP di progetti di rilevazione; ») sono inseriti i seguenti alinea:

« — l'elaborazione ed attuazione dei piani annuali dell'attività di orientamento, in raccordo con l'ufficio per il diritto allo studio e i competenti organi statali; »

« — la progettazione e realizzazione di iniziative di documentazione, aggiornamento, sperimentazione e produzione di mezzi e sussidi didattici e divulgativi concernenti le attività di orientamento; ».

Allegato A/10 - AREA OPERATIVA: ISTRUZIONE E CULTURA

2. *Ufficio istruzione e diritto allo studio.*

La denominazione dell'ufficio è così modificata: « Ufficio per l'istruzione e il diritto allo studio ».

Sono soppressi il quarto e il quinto alinea.

Il sesto alinea è così modificato: « — l'elaborazione di progetti di educazione permanente; ».

Dopo il sesto alinea è aggiunto il seguente:

« — il concorso nella elaborazione dei piani poliennali e annuali dell'attività di educazione permanente, in collaborazione con l'Ufficio formazione professionale e mercato del lavoro; ».

3. *Ufficio per i beni archivistici, i beni bibliografici, lo sport e il tempo libero.*

La denominazione dell'ufficio è così modificata:

« 3. Ufficio per i beni e servizi bibliotecari, archivistici e per le attività dello spettacolo, dello sport e del tempo libero ».

ALLEGATO N. 2

TABELLA « B »

DOTAZIONE ORGANICA DEL RUOLO REGIONALE (*)

Qualifiche funzionali	Dotazione
Dirigente di strutture di II livello e qualifiche equiparate	73
Dirigente di strutture di I livello e qualifiche equiparate	180
Funzionario	260
Istruttore direttivo	200
Istruttore	355
Collaboratore professionale	60
Esecutore	350
Operatore	70
Ausiliario	77
Addetto alle pulizie	—
Totale	1625

(*) Comprese le dotazioni organiche degli enti dipendenti dalla Regione e i contingenti del personale assegnato agli enti locali e alle loro associazioni (art. 58 della presente legge).

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1985, n. 32.

Convalidazione della deliberazione 5 febbraio 1985, n. 609, relativa al « Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 21 gennaio 1985, n. 4 ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 2 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidata la deliberazione della giunta regionale 5 febbraio 1985, n. 609 per la parte relativa al prelevamento della somma di L. 40.000.000 dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » (cap. 6110) per l'anno finanziario 1985 e l'iscrizione di pari importo al cap. 2910 della spesa, di nuova istituzione, denominato « Rimborsi ai comuni delle spese sostenute nello esercizio delle funzioni loro delegate con le leggi regionali numeri 12/1973, 6/1974 e 8/1977 ».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 26 aprile 1985

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 26 *marzo* 1985 (*atto n.* 1498) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 26 *aprile* 1985.

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1985, n. 33.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, recante norme sul sistema formativo regionale.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 2 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 19 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, così come sostituito dall'art. 4 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 30, ed ulteriormente sostituito dalla legge regionale 12 marzo 1984, n. 16, è ulteriormente sostituito dal seguente:

« La dotazione globale del predetto ruolo è di centosettanta posti così ripartiti:

VI livello	8 posti
V livello	142 »
IV livello	8 »
III livello	5 »
II livello	2 »
I livello	5 » ».

Art. 2.

Il quarto comma dell'art. 19/*quater* aggiunto all'art. 19 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, dalla legge regionale 11 agosto 1983, n. 30, è sostituito dal seguente:

« Entro un anno dalla data di attivazione del ruolo speciale, i candidati rinunciatari o decaduti dal titolo all'iscrizione nel ruolo stesso, saranno sostituiti dagli uditori di identico profilo professionale e, prioritariamente identica fascia professionale, con i requisiti di cui al precedente secondo comma », i quali sosterranno l'accertamento finale di cui al primo comma dell'art. 19/*quater*.

Art. 3.

All'art. 19/*quinquies*, aggiunto all'art. 19 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, dalla legge regionale 11 agosto 1983, n. 30, sono aggiunti i seguenti commi:

« Gli operatori di cui al comma precedente, verranno iscritti presso l'INADEL e le rispettive casse pensioni gestite dal Ministero del tesoro.

Alle loro posizioni si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge regionale 11 novembre 1983, n. 43 ».

Gli operatori iscritti all'I.N.P.S. potranno optare per il mantenimento dell'iscrizione dell'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia, invalidità e superstiti.

L'opzione dovrà essere presentata a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Il quarto comma dell'art. 19/*sexies*, aggiunto all'art. 19 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, dalla legge regionale 11 agosto 1983, n. 30, è sostituito dai seguenti:

« Gli operatori della formazione professionale immessi nel ruolo speciale saranno soggetti alla mobilità stabilita dal vigente C.C.N.L. con le relative modalità di attuazione in base all'ordine di precedenza di iscrizione al ruolo speciale e fermo restando, nel caso ne ricorrono le condizioni, il diritto di opzione, nell'ambito dei criteri di flessibilità del sistema formativo, con riguardo alla esigenza di assicurare la continuità didattica e tenuto conto anche delle condizioni familiari degli operatori nonché dell'anzianità di servizio posseduta.

Al fine di assicurare la continuità didattica ai corsi in svolgimento, gli operatori precedentemente in servizio presso la "Casa del ragazzo" di Foligno e la "Scuola Operaia Bufalini" di Città di Castello, inseriti nel ruolo speciale transitorio, in fase di prima applicazione della presente legge, verranno ivi utilizzati in quanto centri di formazione professionale a prevalente gestione pubblica».

Art. 5.

Il quinto comma dell'art. 19-*sexies*, aggiunto all'art. 19 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, dalla legge regionale 11 agosto 1983, n. 30, è sostituito dai seguenti:

«La Regione e gli enti delegati di cui al primo comma dell'art. 8, debbono utilizzare il personale inserito nel ruolo speciale transitorio prioritariamente per l'attuazione degli interventi formativi.

Esperito ogni utile tentativo, a calendario formativo definito, il personale non utilizzato conformemente al precedente comma, previa trattativa con le OO.SS., potrà essere impiegato:

a) nella partecipazione a corsi di aggiornamento e riqualificazione o riconversione nel quadro degli obiettivi della programmazione regionale;

b) nella realizzazione di attività di orientamento professionale e di educazione permanente;

c) per l'approntamento di studi, ricerche e documentazione inerenti le attività previste dalla presente legge nonché per il rafforzamento dell'osservatorio del mercato del lavoro;

d) per la progettazione di nuovi curricula professionali e per la divulgazione e socializzazione delle esperienze;

e) per lo svolgimento di attività istituzionali o di funzioni delegate o subdelegate».

Art. 6.

Per l'anno 1985, la spesa per la retribuzione del personale impiegato a norma della presente legge, è autorizzata nell'importo di L. 4.225.000.000, di cui L. 700.000.000 — occorrenti per il personale adibito alla formazione degli operatori sanitari — con finanziamento a carico della quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione Umbria.

L'onere complessivo di cui al precedente comma è imputato ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio 1985:

quanto a L. 3.525.000.000, al cap. 280 per L. 2.750.000.000 e al cap. 281 per L. 775.000.000;

quanto a L. 546.000.000 al cap. 2000 (categ. econ. 2ª), di nuova istituzione denominato: «Retribuzione del personale regionale adibito alla formazione degli operatori sanitari» (codice S.I.R. 1112110805);

quanto a L. 154.000.000 al cap. 2001 (categ. econ. 2ª), di nuova istituzione, denominato: «Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico della Regione per il personale adibito alla formazione degli operatori sanitari» (codice S.I.R. 1112210805).

Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1985 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

(*Omissis*).

Il secondo comma dell'art. 26 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, come sostituito con l'art. 6 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 30, è soppresso. Gli impegni assunti ed i mandati emessi prima dell'entrata in vigore della presente legge e per gli scopi della stessa, a carico dei capitoli indicati in detta norma, sono trasferiti ai capitoli di cui al precedente secondo comma.

Dal 1986 in poi l'entità della spesa per le finalità di cui alla presente legge sarà determinata con i bilanci dei relativi esercizi.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 26 aprile 1985

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 4 febbraio 1985 (atto n. 1392) e in data 26 marzo 1985 (atto n. 1516) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 24 aprile 1985.

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1985, n. 34.
Disciplina dell'insegnamento dello sci e dell'esercizio delle scuole di sci in Umbria.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 46 del 2 maggio 1985*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

Nella regione Umbria l'esercizio dell'insegnamento in forma professionale della pratica dello sci, secondo le discipline alpine e del fondo, è regolato dalla presente legge.

Art. 2.
Categoria di maestro di sci

Sono maestri di sci, rispettivamente nelle discipline alpine e nel fondo, coloro che posseggono i requisiti ed i titoli previsti dalla presente legge o che abbiano conseguito, in data anteriore all'entrata in vigore della stessa, il certificato di idoneità all'insegnamento dello sci, rilasciato dalla F.I.S.I. ai sensi dell'art. 238 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Art. 3.
Licenza di abilitazione

La licenza di abilitazione all'insegnamento dello sci è rilasciata dal comune di residenza.

Per ottenere la licenza si richiede:

a) certificato generale del casellario giudiziale dal quale risulti che il richiedente non ha riportato le condanne e non è sottoposto alla misura di cui all'art. 11, primo comma, e all'articolo 123, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) attestazione dell'abilitazione all'insegnamento dello sci;

c) certificato di idoneità fisica rilasciato dall'U.L.S.S. competente sul territorio del comune di residenza.

La suddetta licenza è rilasciata, rispettivamente, per le discipline del fondo e per quelle alpine.

I maestri abilitati all'insegnamento dello sci nelle sole discipline alpine non possono impartire lezioni nel fondo; parimenti, i maestri abilitati solo all'insegnamento del fondo non possono impartire lezioni nelle discipline alpine.

Art. 4.
Elenco regionale

Il comune trasmette alla giunta regionale copia delle licenze di abilitazione all'insegnamento della pratica dello sci.

E' istituito l'elenco regionale degli abilitati all'insegnamento della pratica dello sci, suddiviso per disciplina, che viene approvato ed aggiornato con deliberazione della giunta regionale.

Art. 5.

Rinnovo della licenza

La licenza di abilitazione è soggetta a vidimazione annuale del comune di residenza previa presentazione del certificato di idoneità fisica di cui all'art. 2 della presente legge.

La licenza di abilitazione ha validità quinquennale e può essere rinnovata previa domanda al comune di residenza corredata da:

certificato di idoneità fisica di cui all'art. 2 della presente legge;

attestazione di frequenza dei corsi di aggiornamento a tale scopo previsti anche da altre regioni sulla base delle rispettive normative.

Art. 6.

Revoca della licenza

La licenza è revocata in qualsiasi momento dal comune allorché il titolare:

a) perda uno dei requisiti previsti ai punti *a*) e *c*) dell'art. 3;

b) commetta reiterate infrazioni agli obblighi di deontologia professionale, come: il rispettare e far rispettare i regolamenti d'uso degli impianti, collaborare ad operazioni di soccorso sulle piste e sugli impianti di risalita, prestare soccorso sulle piste a chiunque si trovi in evidente stato di necessità, ferma restando l'esigenza di salvaguardia della sicurezza degli allievi a lui affidati.

Art. 7.

Tariffe per le lezioni di sci

Le tariffe minime e massime da applicarsi per l'insegnamento dello sci in Umbria vengono fissate annualmente dalla giunta regionale con propria deliberazione, sentito il parere della competente commissione consiliare permanente su proposta della consulta regionale per lo sport integrata come segue limitatamente a questo scopo:

a) un rappresentante della F.I.S.I. - Federazione italiana sport invernali, designato dall'organo della federazione competente per l'Umbria;

b) un rappresentante per ciascuna azienda di promozione turistica nel cui ambito si trovino impianti sciistici idonei all'insegnamento.

I rappresentanti di cui al comma precedente sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale e rimangono in carica per la durata di una legislatura regionale.

Tariffe preferenziali potranno essere praticate per particolari combinazioni quali le settimane bianche, i corsi per gruppi aziendali, per le scuole e le associazioni sportive e per programmi regionali di promozione sportiva e turistica.

Art. 8.

Maestri di sci di altre regioni e Paesi

I soggetti dotati di licenza di esercizio all'insegnamento della pratica dello sci rilasciata da comuni di altre regioni che intendano esercitare in Umbria, debbono comunicarlo, annualmente, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'attività, al comune o ai comuni interessati, presentando contemporaneamente la documentazione comprovante la propria abilitazione.

La medesima disposizione si applica ai maestri di sci provenienti da Paesi stranieri.

L'esercizio saltuario della professione da parte di maestri di sci purché regolarmente dotati di licenza, provenienti con propri allievi da altre regioni o dall'estero, non è soggetto alle norme di cui alla presente legge.

Art. 9.

Vigilanza

Fatti salvi gli interventi di competenza degli organi di pubblica sicurezza nell'ambito dei compiti istituzionali attribuiti dalle leggi dello Stato, sono incaricati della vigilanza sull'attività dei maestri di sci e delle scuole di sci i comuni sul cui territorio è svolta l'attività stessa.

Art. 10.

Norme transitorie

In sede di prima applicazione della presente legge i maestri di sci residenti nella regione in possesso della licenza di abilitazione all'esercizio della professione, rilasciata ai sensi dell'articolo 123 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, conseguono di diritto la licenza di cui al precedente art. 2 purché presentino al comune di residenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda corredata dai documenti comprovanti il conseguimento della predetta abilitazione.

Art. 11.

Attività professionale

I maestri di sci abilitati ad esercitare la professione secondo le norme della presente legge sono tenuti ad indossare sulla divisa il distintivo regionale con la scritta « maestro di sci ».

I maestri di sci che organizzano la propria attività costituendosi in « scuole di sci » ai sensi del successivo art. 12 sono tenuti ad indossare sulla divisa l'apposito distintivo con la denominazione della località di cui al punto 4) dell'art. 12.

Entrambi i distintivi non possono essere utilizzati da persone non abilitate all'esercizio della professione in base alle norme della presente legge.

Ai maestri è consentito svolgere attività professionale anche al di fuori delle suddette scuole, ma in tal caso non possono organizzare congiuntamente con altri maestri l'offerta delle proprie prestazioni professionali.

I maestri che svolgono la loro attività al di fuori delle scuole debbono comunicare all'assessorato regionale allo sport le zone in cui intendono svolgere la loro professione.

Art. 12.

Scuole di sci

Sono scuole di sci le unità organizzative a cui fanno capo più maestri di sci per esercitare in modo coordinato, individualmente o associativamente, la loro attività professionale e che siano iscritte presso l'apposito elenco regionale.

E' istituito presso l'assessorato allo sport della Regione l'elenco regionale delle scuole di sci, cui possono essere iscritte quelle aventi le seguenti caratteristiche:

1) siano composte da almeno tre maestri di sci, compreso il direttore con mansioni di coordinatore e responsabile del corpo insegnante sotto l'aspetto tecnico e didattico;

2) dispongano di una sede adeguata e siano in grado di operare senza soluzione di continuità per tutto il periodo stagionale;

3) dispongano di una divisa ufficiale per l'esercizio della professione;

4) abbiano sede in località idonea per l'esercizio dell'attività sciistica;

5) perseguano lo scopo di una migliore qualificazione ed organizzazione professionale di coloro che esercitano l'insegnamento dello sci nonché quello della diffusione della pratica dello sci nelle varie discipline;

6) dimostrino di avere contratto una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e per infortuni derivanti dallo svolgimento dell'insegnamento;

7) assumano l'impegno a:

a) prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso;

b) non porre preclusioni alla partecipazione alle scuole stesse di maestri di sci provenienti da altre regioni;

c) collaborare con gli enti locali e turistici per iniziative tese a incrementare l'afflusso turistico e la valorizzazione dei beni ambientali montani;

d) collaborare con le competenti autorità scolastiche ed i consigli di circolo e di istituto, con l'associazionismo sportivo e con gli enti locali per favorire la più ampia diffusione dello sci;

8) abbiano un regolamento, deliberato dall'assemblea dei maestri che ne fanno parte, che determini:

a) che l'organizzazione della scuola si ispiri a criteri di democraticità e partecipazione effettiva di tutti i componenti;

b) che l'organizzazione dell'attività della scuola sia conforme alle norme della presente legge;

c) che i proventi della scuola siano ripartiti esclusivamente fra i maestri in ragione delle loro prestazioni.

Ai fini dell'iscrizione all'elenco deve essere presentata apposita domanda, attestante la sussistenza dei requisiti richiesti, alla Regione per il tramite del comune territorialmente competente.

Il comune trasmette la domanda alla Regione entro novanta giorni esprimendo con deliberazione consiliare, il proprio motivato parere, con particolare riguardo alla eventuale costituzione di più scuole nella medesima località.

Il comune verifica annualmente la persistenza delle condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, dandone comunicazione alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno; entro il 1° novembre di ogni anno il presidente della giunta regionale, con proprio decreto adottato su proposta dell'assessore regionale allo sport e sentito su questa il parere della competente commissione consiliare permanente, approva le eventuali variazioni e rende pubblico l'elenco delle scuole di sci in Umbria.

La denominazione « Scuola di sci » può essere usata unicamente dagli organismi iscritti nell'elenco regionale.

Art. 13.

Sanzioni

Fatta salva l'attività svolta in favore dei propri beneficiari e soci da enti e organismi operanti senza fini di lucro e per finalità statutarie di rilevanza sociale, e ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti, chiunque eserciti nell'ambito del territorio della Regione la professione di maestro di sci sprovvisto della relativa licenza rilasciata ai sensi della presente legge, e chiunque senza essere maestro di sci utilizzi i distintivi di cui al primo comma dell'art. 11, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma corrispondente da cinque a venticinque volte la tariffa massima per le lezioni individuali vigente ai sensi dell'art. 7; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

La mancata comunicazione di cui al primo comma dell'articolo 8 della presente legge comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci a quaranta volte la tariffa massima per le lezioni individuali di cui al medesimo art. 7.

Nel caso di applicazione di tariffe diverse da quelle stabilite ai sensi dell'art. 7 si commina la sanzione amministrativa del pagamento della somma da cinque a venticinque volte l'importo massimo della tariffa stessa; in caso di recidiva può essere revocata la licenza all'esercizio della professione di maestro di sci.

L'uso della denominazione « Scuola di sci » da parte di non iscritti nell'elenco regionale comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci a trentacinque volte la tariffa massima per lezioni individuali a carico di ciascun maestro che ne faccia parte e da venti a settanta volte per chi la organizzi o conduca; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

I proventi delle relative sanzioni amministrative spettano ai comuni nel cui territorio sono commesse le infrazioni, e debbono essere destinati a programmi di intervento nel campo dello sport.

I comuni stessi inviano copia dei verbali d'accertamento delle infrazioni al comune che ha rilasciato la licenza di abilitazione. Analoga segnalazione è effettuata per le infrazioni agli obblighi di deontologia professionale ai fini della revoca della licenza ai sensi dell'art. 6 della presente legge.

Art. 14.

Contributi finanziari

La Regione, allo scopo di favorire ed incentivare l'insegnamento in forma professionale della pratica dello sci favorisce la partecipazione di cittadini residenti in Umbria ai corsi preparatori e di aggiornamento e agli esami di abilitazione che si svolgono in altre regioni, previa presentazione di domanda corredata dai documenti comprovanti il superamento dei suddetti corsi ed esami e dalla documentazione comprovante le spese sostenute mediante l'erogazione di contributi a parziale copertura di tale importo.

Art. 15.

Copertura finanziaria

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, a partire dal 1985, la spesa annua di lire 5 milioni con imputazione al cap. 1041 (cod. S.I.R. 1116120609) di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, denominato: « Contributi della Regione per la partecipazione di cittadini residenti in Umbria ai corsi preparatori e di aggiornamento nonché agli esami di abilitazione per l'esercizio della professione di maestro di sci ».

All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con corrispondente riduzione, per gli anni dal 1985 in poi, dello stanziamento al cap. 5350.

Per gli anni 1986 e successivi l'entità dello stanziamento per le finalità della presente legge potrà essere variata con la legge di bilancio.

Al bilancio preventivo regionale dell'anno 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 26 aprile 1985

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 27 marzo 1985 (atto n. 1520) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 24 aprile 1985.

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1985, n. 35.
Istituzione della conferenza delle autonomie locali.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della Regione n. 46 del 2 maggio 1985*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

E' istituita la conferenza permanente della Regione e delle autonomie locali, con compiti di informazione, di consultazione, di studio e di raccordo sui problemi di interesse comune tra Regione ed enti locali.

Art. 2.

Attribuzioni

La conferenza ha il fine di promuovere il coordinamento e il concorso tra i vari livelli istituzionali alla elaborazione e alla definizione del piano regionale di sviluppo e dei suoi programmi e progetti attuativi, in attuazione dell'art. 16 dello statuto, nonché di favorire l'ordinato svolgimento delle funzioni delegate.

La conferenza esamina, in particolare:

a) gli indirizzi della legislazione regionale concernente la delega e l'organizzazione sub-regionale. nonché gli interventi promozionali atti a favorire le forme associative e di cooperazione fra gli enti locali;

b) le linee generali in ordine alla definizione degli obiettivi della programmazione regionale, nonché gli schemi dei piani, programmi e progetti regionali;

c) gli schemi dei bilanci annuale e pluriennale della Regione, anche al fine del loro coordinamento con i bilanci degli enti locali e della valutazione di reciproca coerenza;

d) i criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni regionali di indirizzo e coordinamento, nonché gli schemi delle direttive per l'esercizio da parte degli enti locali e delle loro associazioni delle funzioni delegate o sub-delegate;

e) i dati informativi e conoscitivi fondamentali relativi all'attività degli enti locali;

f) il rapporto sullo stato delle autonomie locali.

Le attribuzioni di cui ai commi precedenti sono esercitate mediante l'adozione di pareri e proposte.

Art. 3.

Composizione

La conferenza permanente è composta:

a) dal presidente della giunta regionale, che la presiede;

b) dagli assessori regionali competenti in materia di programmazione, bilancio e affari istituzionali;

c) dai presidenti delle amministrazioni provinciali;

d) dai presidenti della comunità montane;

e) dai presidenti delle assemblee delle associazioni dei comuni;

f) da cinque sindaci nominati dall'A.N.C.I. regionale.

Possono partecipare ai lavori della conferenza i consiglieri regionali e i sindaci, nonché gli assessori regionali che, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, siano invitati dal presidente, previa deliberazione della conferenza permanente.

La conferenza adotta un regolamento interno con cui disciplina il proprio funzionamento.

I compiti di segreteria tecnica della conferenza sono assicurati dalle strutture regionali competenti in materia di enti locali e programmazione.

Svolge le funzioni di segretario un dirigente regionale designato dalla giunta regionale.

La segreteria tecnica, per lo svolgimento dei propri compiti, può avvalersi della collaborazione dei dirigenti e dei funzionari addetti alle strutture organizzative che, nelle varie amministrazioni, sono preposti agli affari sottoposti all'esame della conferenza.

Alla costituzione della conferenza permanente provvede, con proprio decreto, il presidente della giunta regionale. La conferenza dura in carica fino allo scioglimento del consiglio regionale.

Art. 4.

Convocazione

La conferenza è convocata dal presidente, ordinariamente, almeno ogni sei mesi.

Può inoltre essere convocata ogni qualvolta lo ritenga il presidente o lo richiedano, con l'indicazione degli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno, almeno un terzo dei suoi componenti.

Il presidente invia ai componenti della conferenza, almeno dieci giorni prima della riunione, l'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, nonché l'eventuale relazione sugli orientamenti della giunta regionale in ordine alle questioni poste all'ordine del giorno.

Art. 5.

Relazione al consiglio

Il presidente della giunta riferisce al consiglio regionale sui risultati delle singole sessioni di lavoro della conferenza.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 26 aprile 1985

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 27 marzo 1985 (atto n. 1528) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 24 aprile 1985.

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1985, n. **36**.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 gennaio 1985, n. 1, recante « Norme per l'esercizio da parte dell'associazione dei comuni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65, delle funzioni amministrative già attribuite o delegate ai consorzi intercomunali costituiti ai sensi delle leggi regionali 3 giugno 1975, n. 40 e 17 agosto 1979, n. 44. Modificazioni della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 2 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 14 gennaio 1985, n. 1, è sostituito dal seguente: « Le funzioni amministrative attribuite o delegate ai consorzi intercomunali dalle leggi regionali 17 agosto 1979, n. 44, 4 novembre 1981, n. 74 e 23 gennaio 1984 n. 4, sono delegate alle province a far data dal rinnovo degli organi degli enti delegatari a seguito di elezioni amministrative generali ».

Il terzo comma del predetto art. 2 è sostituito dal seguente: « Sono osservate, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al terzo e quarto comma del precedente art. 1 ».

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 14 gennaio 1985, n. 1, è sostituito dal seguente: « I contributi regionali disposti a favore dei consorzi intercomunali dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni, sono erogati con gli stessi criteri e modalità alle associazioni dei comuni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65, a far data dalla pubblicazione del decreto del presidente della giunta regionale di cui al secondo comma del precedente art. 1.

I contributi ed erogazioni regionali disposti a favore dei consorzi intercomunali di bacino di traffico dalle leggi regionali 17 agosto 1979, n. 44, 4 novembre 1981, n. 74 e 23 gennaio 1984, n. 4, sono erogate con gli stessi criteri e modalità alle province a far data dall'esercizio della delega ai sensi del precedente articolo 2, primo comma ».

Art. 3.

All'art. 4 della legge regionale 14 gennaio 1985, n. 1, è aggiunto il seguente comma: « Il personale di ruolo assunto dai consorzi di bacino di traffico, di cui alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 44, è trasferito — ai sensi dell'art. 10, secondo e terzo comma, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 — alle province, che provvederanno all'inquadramento nei rispettivi ruoli secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1982, n. 300 e al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 ».

Art. 4.

E' abrogato il primo comma dell'art. 12 della legge regionale 14 gennaio 1985, n. 1. .

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 26 aprile 1985

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 27 marzo 1985 (atto n. 1524) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 26 aprile 1985.

(2967)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie speciali di:**
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 119.000
	semestrale	L. 66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 114.000
	semestrale	L. 63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 101.000
	semestrale	L. 56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 196.000
	semestrale	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221